



EAGLEPROJECTS S.P.A.

Sede legale in Strada San Galigano 12, 06129 Perugia (PG), P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 03489760540, REA n. PG – 292954

Codice LEI: 815600D9F250F44A1688

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Euro 3.000.000 – Tasso variabile con scadenza 2029”

CODICE ISIN IT0005558462

1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso

1.1. Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile di ammontare nominale complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da Eagleprojects S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**”).

1.2. Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 30 (trenta) obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile (di seguito, ciascuna, un’“**Obbligazione**” e, collettivamente, le “**Obbligazioni**”) aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (di seguito, il “**Valore Nominale Unitario**”). Le singole Obbligazioni non sono frazionabili.

1.3. Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata

Le Obbligazioni sono emesse in data 4 agosto 2023 (di seguito, la “**Data di Emissione**”).

Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al 100% del proprio Valore Nominale Unitario e, quindi, il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) e il prezzo di emissione complessivo di tutte le Obbligazioni è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione (di seguito, la “**Data di Godimento**”) ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*) e scadono il 4 agosto 2029 (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10 (*Eventi Rilevanti*), le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 6 (*Rimborso, ammontare e modalità*).

1.4. *Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario*

L’emissione del Prestito Obbligazionario è stata debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, mediante delibera assunta in data 28 luglio 2023, giusta atto a rogito del Notaio Francesco Ansidei di Catrano, repertorio n. 8.180, raccolta n. 5.115, iscritto presso il Registro delle Imprese dell’Umbria in data 1 agosto 2023.

1.5. *Ulteriori informazioni relative all’Emittente*

L’Emittente ha sede legale in Strada San Galigano 12, 06129 Perugia (PG), P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’Umbria 03489760540, REA n. PG - 292954.

Alla Data di Emissione il capitale sociale e le riserve esistenti sono rispettivamente pari a Euro 200.000,00 ed Euro 5.994.891,00, di cui 5.698.597,00 disponibili.

Ai sensi dello statuto sociale vigente alla Data di Emissione, l’Emittente ha per oggetto sociale le seguenti attività: la prestazione di servizi professionali, tecnici e gestionali finalizzati alla concezione, realizzazione e gestione di opere ed infrastrutture, con particolare riferimento al settore delle telecomunicazioni fisse e mobili, ivi inclusa la consulenza, sia in campo nazionale che internazionale e lo sviluppo di sistemi a supporto; servizi di *project management*, assistenza e supporto tecnico per la gestione del ciclo di vita delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili sia in campo nazionale che internazionale.

La ricerca, lo studio, la produzione, lo sviluppo e commercializzazione di software per la progettazione, la gestione e la manutenzione di reti tecnologiche (ottiche, elettriche, gas, acqua, etc.); la ricerca, lo studio, la progettazione, lo sviluppo di reti geografiche e reti tecnologiche in generale con l’ausilio di tecnologie innovative;

La produzione, consulenza e commercializzazione di software interni e *software* acquisiti dal mercato; la ricerca, lo studio, lo sviluppo e la commercializzazione di qualsiasi software e applicazioni per la gestione, il controllo e l’automazione industriale e geografica di qualsiasi tipo di oggetto finalizzato alla produzione indoor o alla gestione delle *smart city* (elettricità, acqua, gas, parchi pubblici, domotica, musei, palazzi storici, etc.); il conseguimento, l’acquisto, la cessione e l’utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazione riferentisi ai prodotti tecnologici; - la registrazione, la gestione e lo sfruttamento di proprietà intellettuale, marchi e brevetti propri e di terzi nel campo della tecnologia;

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il tutto in conformità del disposto dell’articolo 25 del D.L. 18/10/2012 convertito con modificazione dalla legge n. 217/2012 e successive modificazioni.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito.

È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse delle società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385). È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

2. Forma, regime di circolazione delle Obbligazioni e Codice ISIN

2.1. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli nominativi emessi in forma cartolare ai sensi di legge.

I titoli potranno essere raggruppati in uno o più certificati che di essi siano rappresentativi a scelta degli Obbligazionisti, i quali potranno altresì ottenere dall'Emittente, nel rispetto del Valore Nominale Unitario, il frazionamento di un certificato in più certificati di modo che la somma delle Obbligazioni rappresentate dai nuovi certificati sia uguale a quella recata dall'originario certificato frazionato.

Ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di Vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, dovrà essere effettuata in conformità alla normativa applicabile.

2.2. Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

2.3. Codice ISIN

Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente Codice ISIN: IT0005558462.

3. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti sono e saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

4. Uso dei proventi

L'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario entro la Data di Utilizzo Finale esclusivamente per finanziare nuovi investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, come previsti nell'ambito del Business Plan relativo al periodo 2023-2025 e, in particolare, per finanziare (i) progetti relativi allo sviluppo di *software* e piattaforme digitali e (ii) nuovi progetti da realizzare entro il 2024 relativi allo sviluppo di nuove tecnologie (tra cui As-ITC, STAM, ARETHUSA, 5G for ART, Stratospheric Balloon, Q-ZOOM e 6U Cubesat), come indicati nell'Allegato 2 (*Progetto*) (il "**Progetto**").

5. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione

5.1. *Interessi corrispettivi*

Le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data (esclusa) in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso variabile nominale pari all'Euribor 6 Mesi maggiorato del Margine (di seguito, il "**Tasso di Interesse**"), fermo restando che, qualora alla Data di Osservazione l'Euribor 6 Mesi risulti inferiore a zero, il Tasso di Interesse applicabile sulla cui base saranno calcolati gli Interessi sarà pari al maggiore tra (i) l'Euribor 6 Mesi maggiorato del Margine e (ii) 1% (uno per cento) l'anno.

Il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi (di seguito il "**Tasso di Interesse Periodale**") verrà determinato dall'Agente dei Pagamenti secondo la convenzione *Actual/360* moltiplicando il Tasso di Interesse applicabile per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi e dividendo il prodotto per 360, con arrotondamento allo 0,001% più vicino o, in caso di equidistanza, al terzo decimale inferiore.

L'importo di ciascuna cedola di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento (come di seguito definita) con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall'Agente dei Pagamenti moltiplicando il Valore Nominale Unitario Residuo per il Tasso di Interesse Periodale.

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il pagamento degli Interessi dovuti sulle Obbligazioni sarà effettuato:

- (i) con riferimento alla prima cedola relativa al periodo che va dalla Data di Emissione al 4 febbraio 2024, in via anticipata l'8 agosto 2023 (la "**Data di Pagamento Anticipata**"), al netto di eventuali acconti già corrisposti dall'Emittente agli Obbligazionisti; e
- (ii) con riferimento alle cedole successive alla prima, in via posticipata il 4 febbraio e il 4 agosto di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario fatta eccezione per il pagamento degli Interessi maturati tra il 4 febbraio 2029 e la Data di Scadenza (esclusa), che sarà effettuato in via posticipata in coincidenza con la Data di Scadenza (di seguito, ciascuna delle predette date, una "**Data di Pagamento Ordinaria**" e, unitamente alla Data di Pagamento Anticipata, una "**Data di Pagamento**").

La prima Data di Pagamento Ordinaria cade il 4 agosto 2024 e l'ultima Data di Pagamento Ordinaria cade in coincidenza con la Data di Scadenza ovvero, se precedente, la data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate.

Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Tale eventuale spostamento non comporterà modifiche al Periodo di Interessi, il riconoscimento di ulteriori

Interessi agli Obbligazionisti e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – Unadjusted*).

5.2. *Indisponibilità dell'Euribor 6 Mesi*

- (a) Qualora a una Data di Osservazione l'Euribor 6 Mesi non sia disponibile e, ove previsto, non sia stato ancora individuato entro tale data un parametro alternativo ai sensi del paragrafo (b) che segue, il parametro applicabile ai fini del calcolo del Tasso di Interesse sarà il Parametro Interpolato per un periodo di durata pari a tale Periodo di Interessi o, nel caso in cui non sia possibile individuare il Parametro Interpolato, il Parametro Storico.
- (b) Nel caso in cui:
- (i) l'Euribor 6 Mesi non sia rilevato per due successive Date di Osservazione; oppure
 - (ii) l'ente che amministra l'Euribor 6 Mesi comunichi la cancellazione definitiva, o a tempo indeterminato, della rilevazione dell'Euribor 6 Mesi,

l'Emittente si impegna a negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti, tenendo in considerazione le migliori prassi di mercato vigenti per l'individuazione dei tassi di interesse variabili nei mercati dei capitali, un parametro sostitutivo all'Euribor 6 Mesi tale da lasciare, secondo il ragionevole apprezzamento degli Obbligazionisti, sostanzialmente inalterato l'assetto degli interessi economici previsto dal presente Regolamento.

5.3. *Tasso di Interesse Addizionale*

Qualora, con riferimento a ciascun anno solare a partire dall'anno che termina il 31 dicembre 2025, l'obiettivo di *scoring* ESG applicabile in funzione dello Scoring ESG Iniziale dell'Emittente non sia raggiunto, sulla base di quanto riportato nel relativo Certificato di Conformità ESG, gli Interessi dovuti sulle Obbligazioni saranno calcolati considerando, oltre al Tasso di Interesse di cui al precedente Articolo 5.1 (*Interessi corrispettivi*), l'eventuale tasso di interesse addizionale (il "**Tasso di Interesse Addizionale**") indicato nella tabella di seguito riportata, da calcolarsi sul Valore Nominale Residuo.

SCORING ESG INIZIALE	OBIETTIVO DI SCORING ESG	TASSO DI INTERESSE ADDIZIONALE
Molto bassa <30 pts	aumento dello score ≥ 20 punti e cambio di due classi di score	0,10%
Bassa ≥ 30 e < 45 pts	aumento dello score ≥ 15 punti e cambio di una classe di score	0,10%
Media ≥ 45 e < 60 pts	aumento dello score ≥ 10 punti	0,10%
Alta ≥ 60 e < 75 pts	aumento dello score ≥ 5 punti	0,10%
Molto Alta ≥ 75	No downgrade della classe di score	0,10%

L'eventuale Tasso di Interesse Addizionale, non cumulabile di anno in anno, troverà applicazione a decorrere dal primo giorno (incluso) del Periodo di Interessi che inizia in coincidenza con la Data di Pagamento Ordinaria che cade il 4 agosto 2026 e fino al termine del Periodo di Interessi in cui debba essere trasmesso dall'Emittente agli Obbligazionisti un nuovo Certificato di Conformità ESG. Pertanto, l'applicazione o disapplicazione dell'eventuale Tasso di Interesse Addizionale sarà verificata una volta l'anno in occasione dell'invio da parte dell'Emittente agli Obbligazionisti di ciascun Certificato di Conformità ESG, a partire da quello relativo alla data di riferimento del 31 dicembre 2025, e troverà, se del caso, applicazione, di volta in volta, con la stessa periodicità di cui sopra, fermo restando che il Tasso di Interesse Addizionale troverà comunque applicazione:

- (i) in caso di mancata consegna del Certificato di Conformità ESG Iniziale, per qualsiasi ragione, nel termine previsto dall'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (xiii), a decorrere dal primo giorno (incluso) del Periodo di Interessi che inizia in coincidenza con la Data di Pagamento Ordinaria che cade il 4 agosto 2026 e fino alla Data di Scadenza; e/o
- (ii) in caso di mancata consegna di un qualsiasi Certificato di Conformità ESG, per qualsiasi ragione, nei termini previsti dall'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (xiv), a decorrere dal primo giorno (incluso) del Periodo di Interessi che inizia in coincidenza con la Data di Pagamento Ordinaria che cade il 4 agosto dell'anno in cui si è verificata la mancata consegna del Certificato di Conformità ESG e fino alla Data di Scadenza.

5.4. *Interessi moratori*

Qualora a una Data di Pagamento ovvero a qualsiasi altra data di pagamento prevista dal presente Regolamento l'Emittente non proceda al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute ai sensi del presente Regolamento, su tali somme dovute e non pagate matureranno interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato del 2% (due per cento).

5.5. *Tasso soglia*

Qualora la remunerazione dell'investimento nelle Obbligazioni dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 (*“Disposizioni in materia di usura”*, come successivamente modificata e/o integrata), tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.

6. **Rimborso, ammontare e modalità**

6.1. *Rimborso e modalità*

Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 6.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*), 6.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*), 6.4 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di Evento di Rimborso*), 6.5 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale*) e 10 (*Eventi Rilevanti*), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari secondo quanto previsto dal seguente piano di ammortamento (di seguito, il **“Piano di Ammortamento”**):

<i>Data di rimborso</i>	<i>Capitale rimborsato</i>	<i>%</i>
-------------------------	----------------------------	----------

4 febbraio 2025	300.000,00	10%
4 agosto 2025	300.000,00	10%
4 febbraio 2026	300.000,00	10%
4 agosto 2026	300.000,00	10%
4 febbraio 2027	300.000,00	10%
4 agosto 2027	300.000,00	10%
4 febbraio 2028	300.000,00	10%
4 agosto 2028	300.000,00	10%
4 febbraio 2029	300.000,00	10%
Data di Scadenza	300.000,00	10%

Qualsiasi ammontare ancora dovuto e non pagato alla Data di Scadenza dovrà essere pagato a tale data.

Qualora una data di rimborso di cui al Piano di Ammortamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento della quota capitale ivi prevista sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Tale eventuale spostamento non comporterà modifiche al relativo Periodo di Interessi e/o il riconoscimento di ulteriori Interessi agli Obbligazionisti e/o lo spostamento delle successive date di pagamento (*Following Business Day Convention – Unadjusted*).

6.2. *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni ad una qualsiasi Data di Pagamento Ordinaria.

L'esercizio del predetto diritto di rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà avvenire mediante apposita comunicazione irrevocabile di esercizio da inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la data in cui si procederà al regolamento dell'operazione di rimborso anticipato integrale, a condizione che l'Emittente abbia fornito, unitamente alla comunicazione di cui sopra, evidenza (i) della sussistenza di fondi disponibili sul conto corrente intestato all'Emittente aperto presso l'Agente dei Pagamenti per adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) e (ii) del rilascio di istruzioni irrevocabili all'Agente dei Pagamenti per movimentare il suddetto conto corrente al fine di effettuare il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*).

Nel caso in cui l'Emittente eserciti il diritto ad esso riconosciuto ai sensi del presente Articolo 6.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*), le Obbligazioni dovranno essere rimborsate alla data indicata nella comunicazione inviata dall'Emittente ad un prezzo pari al:

- (i) 101% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nella Data di Pagamento che cade il 4 agosto 2024;
- (ii) 100,75% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nelle Date di Pagamento che cadono il 4 febbraio 2025 o il 4 agosto 2025;
- (iii) 100,5% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nelle Date di Pagamento che cadono il 4 febbraio 2026 o il 4 agosto 2026;
- (iv) 100,15% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nelle Date di Pagamento che cadono il 4 febbraio 2027 o il 4 agosto 2027;
- (v) 100,1% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nelle Date di Pagamento che cadono il 4 febbraio 2028 o il 4 agosto 2028;
- (vi) 100% del Valore Nominale Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori, senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente, qualora il rimborso avvenga nella Data di Pagamento che cade il 4 febbraio 2029.

6.3. *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*

Ove, a seguito di una modifica della normativa fiscale italiana o nell'interpretazione o nell'applicazione della normativa fiscale italiana successivamente alla Data di Emissione, l'Emittente (o chi per suo conto) debba effettuare una Deduzione Fiscale (a eccezione di una Deduzione Decreto 239, laddove applicabile) con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239, e dalla quale derivi l'obbligo per l'Emittente di pagare l'Importo Aggiuntivo, l'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.

L'esercizio del predetto diritto di rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare nel periodo di tempo che va tra il 15° (quindicesimo) e il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'evento fiscale descritto nel presente Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*), a condizione che l'Emittente abbia fornito agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato), unitamente alla comunicazione di cui sopra, evidenza (i) della sussistenza di fondi disponibili sul conto corrente intestato all'Emittente aperto presso l'Agente dei Pagamenti per adempiere alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della*

normativa fiscale (Tax Call)) e (ii) del rilascio di istruzioni irrevocabili all'Agente dei Pagamenti per movimentare il suddetto conto corrente al fine di effettuare il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.3 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)).

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata nella comunicazione inviata dall'Emittente, data che non potrà cadere oltre il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data della comunicazione di esercizio, ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Unitario Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti alla data di rimborso anticipato e agli eventuali interessi moratori senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

6.4. Rimborso anticipato obbligatorio in caso di Evento di Rimborso

Al verificarsi di un Evento di Rimborso, l'Emittente avrà l'obbligo di procedere al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data che cade il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento di Rimborso a un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Unitario Residuo, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

6.5. Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4 (*Uso dei proventi*) e all'Articolo 10.1.4 (*Utilizzo difforme dei proventi*), nel caso in cui i proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario siano utilizzati in conformità con l'Articolo 4 (*Uso dei proventi*) ma non siano stati integralmente impiegati entro la Data di Utilizzo Finale, l'Emittente avrà l'obbligo di rimborsare anticipatamente il Prestito Obbligazionario per un ammontare corrispondente alla porzione dei proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario non utilizzata entro la Data di Utilizzo Finale (la "**Porzione Non Utilizzata**").

Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato, in via integrale o parziale a seconda dell'importo della Porzione Non Utilizzata, alla data che cade il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Utilizzo Finale ad un prezzo pari al 100% del valore nominale della Porzione Non Utilizzata, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

In caso di rimborso anticipato parziale, ciascuna Obbligazione sarà rimborsata *pro quota* e il Piano di Ammortamento si intenderà modificato imputando *pro quota* sulle rate residue l'ammontare corrispondente alla Porzione Non Utilizzata oggetto di rimborso anticipato.

6.6. Cancellazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi dei precedenti Articoli 6.1 (*Rimborso e modalità*), 6.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*), 6.3 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*), 6.4 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di Evento di Rimborso*) e 6.5 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale*) saranno cancellate.

7. Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

8. Dichiarazioni e garanzie

8.1. Dichiarazioni e garanzie dell'Emittente

L'Emittente rilascia in favore degli Obbligazionisti le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 1 (*Dichiarazioni e garanzie dell'Emittente*).

8.2. Data di rilascio e ripetizione

Le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie dell'Emittente*) sono rilasciate dall'Emittente alla Data di Emissione e, se non riferite ad una specifica data, si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Pagamento con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti.

9. Impegni

9.1. Impegni di natura informativa

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

- (i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti e del Rappresentante Comune (se nominato) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, il proprio bilancio annuale civilistico e, ove predisposto, quello consolidato, in ciascun caso (a) redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la relativa situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di riferimento, in conformità ai Principi Contabili, corredato dalla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e dalla relazione del collegio sindacale e (b) sottoposto a revisione contabile da parte del Revisore Legale;
- (ii) mettere a disposizione degli Obbligazionisti e del Rappresentante Comune (se nominato) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla chiusura del semestre di riferimento (A) la relazione semestrale civilistica e, ove predisposta, quella consolidata, in ciascun caso redatta con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la relativa situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del semestre di riferimento, in conformità ai Principi Contabili o, per il caso in cui la relazione semestrale non venga predisposta, (B) una reportistica semestrale / *management account* semestrali dell'Emittente (anche su base consolidata, se predisposta) contenente una informativa relativa ai seguenti dati afferenti, a seconda del caso, all'Emittente o al Gruppo in relazione al semestre di riferimento: (a) fatturato; (b) PFN; e (c) EBITDA;
- (iii) inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) unitamente al proprio bilancio annuale civilistico e, ove predisposto, consolidato, ai sensi dell'Articolo 9.1(i), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente, che attesti (x) il rispetto di tutti gli impegni di cui all'Articolo 9.2 (*Impegni di natura finanziaria*) fornendo evidenza dei relativi calcoli ovvero, se del caso, il mancato rispetto di uno o più

di tali impegni, anche in tal caso fornendo evidenza dei relativi calcoli, e (y) che non sia in essere alcun Evento Rilevante o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, il tipo di Evento Rilevante in essere e le azioni eventualmente intraprese dall'Emittente per porvi rimedio;

- (iv) comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi dello stesso e comunque non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi, specificando il tipo di Evento Rilevante, le circostanze dalle quali l'evento è derivato e le azioni eventualmente intraprese o da intraprendere dall'Emittente per porvi rimedio;
- (v) comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) il verificarsi di qualsiasi Evento di Rimborso prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi dello stesso e comunque non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi;
- (vi) comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) prontamente non appena ne venga a conoscenza e comunque non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi, (a) l'insorgere di procedimenti relativi ad illeciti di cui al Decreto 231 iniziati nei confronti dell'Emittente e/o delle sue Controllate, (b) misure interdittive o di sequestro, anche di natura preventiva, previste ai sensi del Decreto 231 che siano state applicate all'Emittente e/o alle sue Controllate e (c) condanne passate in giudicato e/o misure cautelari a carico dell'Emittente e/o delle sue Controllate relative ad illeciti di cui al Decreto 231 (ivi espressamente incluse le sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 (*Applicazione della pena su richiesta*) del Codice di Procedura Penale);
- (vii) comunicare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) prontamente non appena ne venga a conoscenza e comunque non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi, l'insorgere di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e/o arbitrari di qualsivoglia natura ma diversi da quelli di cui al precedente paragrafo (vi) (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e/o tributaria) nei confronti dell'Emittente o di sue Controllate, qualora l'importo oggetto di una o più contestazioni, sia individualmente o complessivamente, superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- (viii) trasmettere agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) ogni dato, informazione o documento richiesto dagli stessi in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo e sull'impiego dei proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario che potrebbe comportare un Evento Rilevante;
- (ix) senza pregiudizio per gli impegni di cui al successivo Articolo 9.4 (*Impegni di fare e di non fare*), paragrafi (ii), (xii) e (xiii), informare gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (se nominato) prontamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi del relativo evento:
 - (a) dell'assunzione da parte dell'Emittente o di una Controllata di Indebitamento Finanziario a medio-lungo termine (intendendosi per tale l'Indebitamento Finanziario con durata originaria superiore a 18 mesi) consentito ai sensi dell'Articolo 9.4 (*Impegni di fare e di non fare*) paragrafo (xvi);
 - (b) qualora qualsiasi Controllata cessi di essere una Controllata o una società lo diventi;

- (c) del perfezionamento di una Operazione Straordinaria Consentita; e
- (d) del perfezionamento delle operazioni di cui all'Articolo 9.4 (*Impegni di fare e di non fare*) paragrafi (xii) e (xiii);
- (x) trasmettere agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato), entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna Data di Valutazione e da ciascuna Data di Verifica Semestrale CR, (a) copia delle risultanze della Centrale Rischi degli ultimi 12 (dodici) mesi relativa all'Emittente così come prodotta da Banca d'Italia e (b) il modello di cui all'Allegato 5 (*Risultanze della Centrale Rischi*) (da fornire anche in formato *Excel*) compilato con riferimento ai 6 (sei) mesi antecedenti alla relativa Data di Valutazione o Data di Verifica Semestrale CR;
- (xi) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.4 (*Impegni di fare e di non fare*), paragrafo (xxi), informare gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (se nominato), prontamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione di qualunque accordo o contratto avente ad oggetto l'assunzione di Indebitamento Finanziario da parte dell'Emittente e/o di una Controllata il quale preveda in favore dei relativi creditori parametri finanziari aggiuntivi, più favorevoli e/o protettivi per i relativi creditori rispetto ai Parametri Finanziari (ciascuno di tali impegni e/o previsioni, l'**“Impegno più Favorevole”**), inviando con la suddetta comunicazione un estratto delle clausole contenenti l'Impegno più Favorevole;
- (xii) trasmettere agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato), non appena disponibile e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di predisposizione o approvazione da parte del competente organo sociale, aggiornamenti e/o modifiche annuali del Business Plan;
- (xiii) inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato), entro e non oltre il 30 novembre 2023, il Certificato di Conformità ESG Iniziale;
- (xiv) inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a partire dal 30 giugno 2026, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il livello dello *scoring* ESG dell'Emittente nel relativo anno solare di riferimento, rilasciato da Cerved, e il raggiungimento o meno dell'obiettivo di *scoring* ESG applicabile in funzione dello Scoring ESG Iniziale e recante in allegato il relativo rapporto ESG rilasciato da Cerved, sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato 7 (*Certificato di Conformità ESG*) (il **“Certificato di Conformità ESG”**).

9.2. *Impegni di natura finanziaria*

9.2.1 *Parametri Finanziari*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari (di seguito, ciascuno, un **“Parametro Finanziario”** e, collettivamente, i **“Parametri Finanziari”**).

Esercizio sociale / Data di Valutazione rilevante

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Posizione Finanziaria Netta / EBITDA \leq	3,25x	3x	2,5x	2,25x	2x	2x
Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto \leq	1,7x	1,5x	1,3x	1,2x	1x	1x

I Parametri Finanziari saranno verificati con riferimento a ciascuna Data di Valutazione sulla base dei dati contenuti nel bilancio civilistico relativo all'esercizio sociale chiuso alla Data di Valutazione di riferimento.

9.2.2 Equity Cure

Qualora risulti, ad una qualsiasi Data di Valutazione, il mancato rispetto di uno o entrambi i Parametri Finanziari, l'Emittente avrà la facoltà di sanare tale violazione mediante l'utilizzo di Apporti di Equity a condizione che:

- (i) nella dichiarazione trasmessa dall'Emittente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) ai sensi dell'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (iii), da cui risulti la suddetta violazione l'Emittente fornisca un'illustrazione dell'operazione proposta dall'Emittente al fine di sanare la suddetta violazione nonché l'indicazione del rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA o Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto, a seconda dei casi, ricalcolato su base *pro forma* al fine di riflettere l'impatto degli Apporti di Equity che si intendono effettuare; e
- (ii) l'operazione proposta dall'Emittente per sanare la suddetta violazione sia posta in essere entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di consegna della dichiarazione sopra indicata.

Il rimedio dell'*equity cure* di cui al presente Articolo 9.2.2 (*Equity Cure*) non potrà trovare applicazione più di 3 (tre) volte durante la vita del Prestito Obbligazionario.

9.3. Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. *negative pledge*)

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire e a non mantenere in essere, e a fare in modo che nessuna Controllata costituisca o mantenga in essere, alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Consentiti elencati nella definizione di "Vincoli Consentiti" di cui al presente Regolamento) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia contestualmente costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario o (b) costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

9.4. *Impegni di fare e di non fare*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

- (i) far sì che le Obbligazioni costituiscano obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente e che le obbligazioni di pagamento da esse derivanti siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge;
- (ii) senza pregiudizio per le Operazioni Straordinarie Consentite, non deliberare o effettuare, e fare in modo che nessuna Controllata deliberi o effettui o prenda parte a fusioni, scissioni o trasformazioni;
- (iii) (a) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale in misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione; (b) fare in modo che nessuna Controllata effettui operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale in misura almeno pari al minimo previsto dalla legge;
- (iv) non procedere, e fare in modo che nessuna Controllata proceda, alla costituzione di patrimoni separati *ex art. 2447-bis* del Codice Civile, né con finanziamenti destinati ad uno specifico affare *ex art. 2447-decies* del Codice Civile;
- (v) non apportare modifiche allo statuto dell'Emittente e delle Controllate che possano essere pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti;
- (vi) ottenere, rispettare e fare quanto necessario per mantenere in vigore ed efficace, e fare in modo che ciascuna Controllata ottenga e mantenga in vigore ed efficaci, ogni autorizzazione, permesso, licenza o altro titolo richiesto per lo svolgimento della propria attività di impresa dalla cui mancanza possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vii) rispettare, e fare in modo che ciascuna Controllata rispetti, sotto ogni aspetto tutte le leggi, regolamenti e altre normative applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia amministrativa, fiscale e tributaria, contributiva, urbanistica, lavoristica e previdenziale, quelle in materia della concorrenza, quelle in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle in materia di *privacy* e la Normativa Ambientale), laddove dal mancato rispetto possa derivare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) mantenere in essere il modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto 231;
- (ix) a osservare e a far sì che ciascuna Controllata osservi, e i relativi amministratori, dirigenti e dipendenti osservino quanto previsto dal modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto 231 dell'Emittente e/o della singola Controllata;
- (x) a rispettare e svolgere, e far sì che ciascuna Controllata rispetti e svolga, e i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti rispettino e svolgano, la propria attività nel rispetto

della normativa in materia di anti-corruzione nonché quanto previsto in materia di corruzione internazionale dalla Convenzione, nonché ad adottare e mantenere e far sì che ciascuna Controllata adotti e mantenga *policy* anti-corruzione e misure per far sì che tali soggetti rispettino la normativa in materia di anti-corruzione;

- (xi) senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato,
 - (a) non utilizzare, e fare in modo che nessuna Controllata utilizzi, direttamente o indirettamente, i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, e a non prestare, apportare o rendere altrimenti disponibili tali proventi ad alcuna società collegata, *joint venture* o altro soggetto, (A) al fine di finanziare alcuna attività o impresa di o con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale finanziamento, sia un Soggetto Sanzionato e/o un Paese Sanzionato, né (B) in alcuna altra maniera che causerebbe una violazione delle Sanzioni da parte dell'Emittente e/o delle Controllate; e
 - (b) non utilizzare, per il pagamento in tutto o in parte di qualsivoglia ammontare dovuto in relazione al Prestito Obbligazionario, proventi che derivino da attività o affari con Soggetti Sanzionati e/o in Paesi Sanzionati o che in ogni caso potrebbero risultare in violazione di qualsivoglia Sanzione;
- (xii) non acquisire e fare in modo che nessuna Controllata acquisisca, partecipazioni in società italiane o straniere, aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, e non sottoscrivere, e fare in modo che nessuna Controllata sottoscriva, contratti di affitto di aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, fatta eccezione per le operazioni che rispettino, ove applicabili, tutti i seguenti requisiti:
 - (a) siano realizzate a termini e condizioni di mercato;
 - (b) le società italiane o straniere oggetto della prospettata operazione siano costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni, se costituite ai sensi del diritto italiano, ovvero in analoga forma che preveda una responsabilità limitata dei soci al capitale sociale, se costituite ai sensi del diritto straniero, fermo restando che in caso di operazioni che hanno ad oggetto società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni l'Emittente e/o la relativa Controllata potrà acquisire all'interno di tali società la sola qualifica di socio accomandante;
 - (c) l'attività caratteristica della società, azienda e/o ramo d'azienda oggetto della prospettata operazione sia strumentale all'attività caratteristica dell'Emittente come svolta alla Data di Emissione anche per il tramite delle Controllate;
 - (d) non si sia verificato e non sia in corso alcun Evento Rilevante alla relativa data del *closing* dell'operazione e non si verificherà alcun Evento Rilevante in conseguenza dell'operazione;
 - (e) il maggiore tra il corrispettivo e il valore di mercato dei beni oggetto della prospettata operazione non sia, individualmente o complessivamente, tenuto conto delle analoghe operazioni poste in essere dall'Emittente e/o dalle Controllate dopo la Data di Emissione, superiore al 5% (cinque per cento) del valore dell'Attivo;

- (f) siano rispettati i Parametri Finanziari, restando inteso che la verifica di tali Parametri Finanziari dovrà essere effettuata su base *pro forma* con riferimento alla Data di Valutazione immediatamente precedente il perfezionamento dell'operazione, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto di tale operazione; e
 - (g) quanto sopra sia confermato in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente (corredata, tra l'altro, delle informazioni relative alle circostanze di cui alle precedenti lettere) da inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento (c.d. *closing*) della prospettata operazione;
- (xiii) non effettuare, e fare in modo che nessuna Controllata effettui, operazioni di disposizione di beni materiali, immateriali o altro diritto (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, le operazioni di disposizione di partecipazioni sociali in società italiane o straniere e le operazioni di cessione o conferimento di aziende e/o rami d'azienda), fatta eccezione per le seguenti operazioni:
- (a) la disposizione di beni effettuata nello svolgimento dell'ordinaria attività di impresa dell'Emittente e/o delle Controllate a termini e condizioni di mercato;
 - (b) la disposizione di beni obsoleti o altrimenti inutilizzabili o non più necessari per l'attività esercitata dall'Emittente e/o dalle Controllate; e
 - (c) la disposizione di beni immateriali riconducibili alle categorie di (i) diritti di brevetto industriale; (ii) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; (iii) concessioni; (iv) licenze; (v) marchi e (vi) ogni altra eventuale e ulteriore categoria di diritti analoghi a quelli elencati al presente punto (c), purché effettuata a termini e condizioni di mercato e a condizione che non si sia verificato alcun Evento Rilevante o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, esso sia stato rimediato e non si verificherà alcun Evento Rilevante in conseguenza dell'operazione in discorso;
 - (d) le cessioni e i conferimenti di azienda o di ramo d'azienda da parte di Controllate in favore di altre società del Gruppo, anche di nuova costituzione, a termini e condizioni di mercato, a condizione che non si sia verificato alcun Evento Rilevante o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, esso sia stato rimediato e non si verificherà alcun Evento Rilevante in conseguenza dell'operazione in discorso;
 - (e) la disposizione di beni – diversi da quelli indicati ai precedenti paragrafi (a), (b), (c) e (d) – il cui maggiore tra il corrispettivo e il valore di mercato non sia, individualmente o complessivamente, tenuto conto delle analoghe operazioni poste in essere dall'Emittente e/o dalle Controllate dopo la Data di Emissione superiore al minore tra (i) Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e il (ii) 3% (tre per cento) del valore dell'Attivo a condizione che quanto precede sia confermato in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente da inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento della prospettata operazione;
- (xiv) non deliberare né effettuare distribuzioni di riserve;
- (xv) (A) non deliberare né effettuare distribuzioni di utili qualora il rapporto “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” alla Data di Valutazione immediatamente precedente la data della prospettata distribuzione sia pari o superiore a 2,0x;

(B) qualora il rapporto “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” alla Data di Valutazione immediatamente precedente la data della prospettata distribuzione sia inferiore a 2,0x, non deliberare né effettuare distribuzioni di utili per un importo che ecceda il 50% (cinquanta per cento) dell’utile netto d’esercizio dell’Emittente risultante dall’ultimo bilancio annuale civilistico dell’Emittente, fermo restando (i) che il rapporto “Posizione Finanziaria Netta / EBITDA” calcolato anche su base *pro forma*, con riferimento alla Data di Valutazione immediatamente precedente la data della prospettata distribuzione al fine di riflettere nel calcolo l’impatto della prospettata distribuzione, dovrà essere inferiore a 2,0x; (ii) il rispetto del Parametro Finanziario “Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto” anche su base *pro forma*, con riferimento alla Data di Valutazione immediatamente precedente la prospettata distribuzione al fine di riflettere nel calcolo l’impatto della prospettata distribuzione, (iii) che l’Emittente non potrà, in alcun caso, porre in essere alcuna distribuzione qualora si sia verificato e sia ancora in essere un Evento Rilevante e/o un Evento di Rimborso e/o un evento che determina il rimborso anticipato obbligatorio di cui all’Articolo 6.5 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale*) e (iv) che quanto sopra dovrà essere confermato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente e inviata agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) entro la data in cui si intende procedere con tale distribuzione;

- (xvi) senza pregiudizio per il rispetto dei Parametri Finanziari, non assumere, e fare in modo che nessuna Controllata assuma, alcun Indebitamento Finanziario ulteriore rispetto all’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione (considerando come esistente anche l’indebitamento derivante dall’emissione del Prestito Obbligazionario) per un ammontare superiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), fermo restando che l’Indebitamento Finanziario che ecceda l’importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) dovrà avere una scadenza successiva rispetto a quella del Prestito Obbligazionario e una durata media originaria superiore rispetto a quella residua del Prestito Obbligazionario;
- (xvii) non concedere, e fare in modo che nessuna Controllata conceda, alcun finanziamento sotto qualsiasi forma tecnica, fatta eccezione, nel rispetto della normativa applicabile, per i finanziamenti o prestiti infragruppo concessi a favore di società del Gruppo purché (a) tali fondi siano utilizzati per finanziare lo svolgimento dell’ordinaria attività di impresa di tale società, (b) tali finanziamenti siano concessi a termini e condizioni di mercato e (c) con esclusivo riferimento ai finanziamenti concessi in favore di una Controllata, tali finanziamenti non prevedano clausole di subordinazione o postergazione;
- (xviii) nell’ipotesi in cui l’Emittente proceda alla sottoscrizione, in qualità di prenditore, di contratti di finanziamento soci o da parte di sue Controllate, far sì che tali finanziamenti siano infruttiferi o se fruttiferi prevedano una remunerazione a termini e condizioni di mercato e il rimborso del capitale sia subordinato e postergato rispetto alla soddisfazione delle ragioni creditorie degli Obbligazionisti;
- (xix) non concedere, emettere o rilasciare, e fare in modo che nessuna Controllata conceda, emetta o rilasci, alcuna Garanzia Personale, fatta eccezione, nel rispetto della normativa applicabile, per le Garanzie Personali rilasciate a termini e condizioni di mercato a favore o nell’interesse di società del Gruppo ai fini dello svolgimento dell’ordinaria attività di impresa dell’Emittente e/o delle Controllate;

- (xx) nell'ipotesi di adozione di Principi Contabili differenti dai Principi Contabili in base ai quali il Bilancio è redatto alla Data di Emissione o di modifica di tali Principi Contabili, (i) a fornire agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) tutte le informazioni necessarie a consentire agli Obbligazionisti di effettuare un'adeguata comparazione fra (1) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria risultante in base ai Principi Contabili applicati alla Data di Emissione e (2) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria risultante in base ai Principi Contabili successivamente adottati o, a seconda dei casi, modificati e (ii) a negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune (se nominato) entro 3 (tre) mesi le modifiche ai Parametri Finanziari e/o alle relative definizioni che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che l'adozione di diversi Principi Contabili o la modifica dei Principi Contabili comporti un effetto pregiudizievole per gli Obbligazionisti o una variazione dei limiti sottesi ai Parametri Finanziari originariamente concordati;
- (xxi) convocare prontamente l'Assemblea degli Obbligazionisti da tenersi entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'invio della comunicazione di cui all'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (xi) che precede, al fine di sottoporre agli Obbligazionisti le modifiche del presente Regolamento tali per cui, in caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti, il Prestito Obbligazionario sia assistito da previsioni equivalenti all'Impegno più Favorevole e ad assumere a tal fine una analoga delibera da parte del competente organo sociale dell'Emittente;
- (xxii) non trasferire la propria sede sociale, né il proprio centro degli interessi principali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/848, al di fuori del territorio della Repubblica italiana;
- (xxiii) non apportare, e fare in modo che nessuna Controllata apporti, alcun cambiamento sostanziale all'attività dell'Emittente, come da questi svolta alla Data di Emissione anche per il tramite delle proprie Controllate (intendendosi per "misura sostanziale" un'ipotesi di modifica dell'attività dell'Emittente che determini una riduzione dell'Attivo o dei Ricavi dell'Emittente per un importo superiore al 30%).

10. Eventi Rilevanti

10.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 10.1.1 (*Mancato pagamento*) (incluso) a 10.1.14 (*Evento Pregiudizievole Significativo*) (incluso) costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.

10.1.1. Mancato pagamento

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal presente Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente agli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni a titolo di Interessi, a titolo di capitale e/o ad altro titolo, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

10.1.2. Mancato rispetto dei Parametri Finanziari

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente, a qualsiasi Data di Valutazione, anche di uno solo dei Parametri Finanziari, fatta eccezione per il caso in cui siano stati positivamente esperiti i rimedi di cui al precedente Articolo 9.2.2 (*Equity Cure*) nel rispetto dei termini e condizioni ivi previsti.

10.1.3. *Mancato rispetto degli ulteriori impegni*

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente, con riferimento all'Emittente medesima e/o alle proprie Controllate, di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi dei Documenti del Prestito Obbligazionario (diversi da quelli di cui (x) all'Articolo 4 (*Uso dei proventi*) e all'Articolo 9.2 (*Impegni di natura finanziaria*) che danno luogo, rispettivamente, agli Eventi Rilevanti di cui agli Articoli 10.1.2 (*Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*) e 10.1.4 (*Utilizzo difforme dei proventi*) e (y) da quelli di cui agli Articoli 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafi (xiii) e (xiv), la cui violazione non darà luogo ad un Evento Rilevante ma darà luogo, eventualmente, all'applicazione del Tasso di Interesse Addizionale, salvo che, ove sanabile, il relativo inadempimento sia rimediato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (se nominato).

10.1.4. *Utilizzo difforme dei proventi*

L'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario per scopi diversi da quelli previsti dall'Articolo 4 (*Uso dei proventi*), fermo restando che non costituisce Evento Rilevante l'eventuale utilizzo dei proventi conforme ma parziale che determinerà invece l'applicazione dell'Articolo 6.5 (*Rimborso anticipato obbligatorio in caso di mancato utilizzo dei proventi entro la Data di Utilizzo Finale*).

10.1.5. *Misrepresentation*

Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e garanzie*) e degli altri Documenti del Prestito Obbligazionario, nonché le prese d'atto ivi contenute, sia, o risulti essere stata, non veritiera, non corretta o fuorviante in ogni aspetto sostanziale rispetto al momento in cui è stata resa e/o ripetuta e tale circostanza, se rimediabile, non sia rimediata entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tale dichiarazione e garanzia sia stata rilasciata e/o ripetuta.

10.1.6. *Cross-default*

Il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) e/o delle proprie Controllate, di una delle seguenti circostanze:

- (i) il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia contrattualmente previsto);
- (ii) (A) la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione o il recesso; o
(B) il verificarsi delle condizioni (diverse dal mancato pagamento) che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione o il recesso ovvero una richiesta di rimborso anticipato,

in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o terzo garante / prestatore di garanzia o di altro evento di inadempimento o altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato ai sensi della relativa documentazione); o

- (iii) qualsiasi impegno (*commitment*) relativo alla concessione di Indebitamento Finanziario in favore dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata sia cancellato in conseguenza di un inadempimento o altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato ai sensi della relativa documentazione).

10.1.7. *Insolvenza e procedure concorsuali*

Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) l'emissione da parte di un Tribunale di una sentenza di dichiarazione di liquidazione giudiziale o analogo provvedimento nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata;
- (b) l'emissione di un decreto del Tribunale di ammissione dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata alla procedura di concordato preventivo;
- (c) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata a qualsiasi altra procedura (concorsuale o meno) prevista dalla Legge Fallimentare e/o dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

10.1.8. *Sentenze e altri provvedimenti*

Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) l'adozione di una sentenza, ordinanza, decreto, ordine o altro provvedimento di natura giudiziaria o arbitrale, passato in giudicato o comunque non impugnabile, relativa a fatti e/o circostanze diversi da quelli di cui alla successiva lettera (b), che condanni l'Emittente e/o qualsiasi Controllata al pagamento di un importo che ecceda, individualmente o complessivamente, Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e che non sia adempiuto entro 60 (sessanta) giorni o, se successiva, la data specificata nel relativo provvedimento;
- (b) l'adozione di una sentenza passata in giudicato che condanni l'Emittente e/o una Controllata per reati di corruzione internazionale e/o tra privati e/o per responsabilità ai sensi del Decreto 231 (ivi espressamente incluse le sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 (*Applicazione della pena su richiesta*) del Codice di Procedura Penale).

10.1.9. *Procedure esecutive*

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni dell'Emittente e/o di una Controllata per somme individualmente o complessivamente pari o superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a meno che tale procedura sia stata abbandonata o si estingua entro la successiva tra (i) ove applicabile, la data della prima udienza nel merito del procedimento eventualmente instaurato successivamente all'emanazione di ciascun provvedimento/sentenza sulla cui base è stata avviata la procedura in oggetto e (ii) il 90° (novantesimo) Giorno Lavorativo successivo all'avvio della procedura in oggetto.

10.1.10. *Liquidazione o scioglimento*

La convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) dell'Emittente e/o di una Controllata a meno che ciò non avvenga nel

contesto di una Operazione Straordinaria Consentita e, nel caso di una Controllata, quest'ultima non sia più strumentale all'attività di impresa dell'Emittente.

10.1.11. Sospensione, interruzione, cessazione dell'attività

(i) La sospensione o interruzione (per almeno 12 (dodici) mesi) o (ii) la cessazione, in ciascun caso *sub* (i) e (ii), in misura sostanziale della propria attività da parte dell'Emittente, come da questi svolta alla Data di Emissione anche per il tramite delle proprie Controllate. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione o cessazione, in ciascun caso in tutto o in parte, dell'attività dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata che determini una riduzione dell'Attivo ovvero dei Ricavi dell'Emittente per un importo superiore al 30%.

10.1.12. Inefficacia, invalidità o illegittimità

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità delle obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni in capo all'Emittente ai sensi del presente Regolamento e/o degli altri Documenti del Prestito Obbligazionario.

10.1.13. Mancata certificazione dei documenti contabili

Il Revisore Legale non abbia provveduto alla certificazione del bilancio annuale civilistico e/o, ove predisposto, del bilancio annuale consolidato dell'Emittente, per impossibilità di svolgere una valutazione, o abbia espresso un giudizio negativo o con rilievi sostanzialmente rilevanti tali da non consentire al Revisore Legale di procedere alla certificazione.

10.1.14. Evento Pregiudizievole Significativo

Il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo cui, se rimediabile, non sia stato posto rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (se nominato).

10.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno, previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Assemblea degli Obbligazionisti*), richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente, contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Unitario Residuo), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data e agli eventuali interessi moratori.

11. Modifiche, rinunce, consensi e waiver

Tutte le modifiche, rinunce, consensi o c.d. *wavier* alle previsioni del Regolamento sono di competenza dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

12. Assemblea degli Obbligazionisti, Rappresentante Comune e diritti individuali

12.1. Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario di cui all'Articolo 11 (*Modifiche, rinunce, consensi e waiver*) di cui sopra;
- (iii) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, la decisione conseguente al verificarsi degli Eventi Rilevanti di cui all'Articolo 10 (*Eventi Rilevanti*)).

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione dell'Emittente (o, in sua vece, dei sindaci) e del Rappresentante Comune, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'art. 2367, comma 2, del Codice Civile.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui giurisdizione l'Emittente ha sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

12.2. Rappresentante Comune

Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più

Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel competente Registro delle imprese.

L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

12.3. Diritti individuali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

13. Comunicazioni

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili:

- (i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) se fatta pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata e/o fax, ai recapiti che ciascun Obbligazionista e il Rappresentante Comune (se nominato) abbia comunicato all'Emittente ai sensi del successivo paragrafo (ii) al momento, a seconda dei casi, della sottoscrizione o dell'acquisto delle Obbligazioni, o al diverso indirizzo successivamente comunicato da questi ai sensi del successivo paragrafo (ii), fermo restando che tutto ciò che sia inviato a UniCredit BB S.r.l., in qualità di Obbligazionista, ai sensi del presente Regolamento potrà essere da questi trasmesso anche ai propri agenti e mandatari (ivi espressamente inclusi, a scopo di chiarezza, al Servicer e al Monitoring Agent); e
- (ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune (se nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante *pro tempore* dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo: Strada San Galigano 12, 06129 Perugia (PG), e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: eagleprojects@pec.it o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 13 (*Comunicazioni*).

14. Regime fiscale

14.1. Pagamenti liberi da Tasse

Tutti i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario saranno effettuati al netto di, e senza alcuna ritenuta o deduzione (a eccezione di una Deduzione Decreto 239, laddove applicabile) dovuta a Tasse imposte, riscosse, ricevute, trattenute o comminate da ogni legge applicabile, salvo che l'Emittente o l'Agente dei Pagamenti siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge.

14.2. Deduzione Decreto 239

A seguito dell'imposizione di una Deduzione Decreto 239, né l'Emittente né alcun altro soggetto sarà tenuto a corrispondere agli Obbligazionisti alcun Importo Aggiuntivo.

14.3. Pagamenti lordi

A seguito dell'imposizione di una qualsiasi Deduzione Fiscale (a eccezione di una Deduzione Decreto 239), l'ammontare del pagamento dovuto dall'Emittente alla relativa Data di Pagamento sarà aumentato di un importo aggiuntivo (l'"**Importo Aggiuntivo**") tale da mantenere (a seguito dell'imposizione della relativa Deduzione Fiscale) un importo uguale a quello che sarebbe stato dovuto se nessuna Deduzione Fiscale si fosse verificata.

15. Agente dei Pagamenti, pagamenti e altri agenti/intermediari nominati dall'Emittente

15.1. Agente dei Pagamenti

I calcoli e le determinazioni dell'Agente dei Pagamenti saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

Tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario ai sensi del presente Regolamento avranno luogo per mezzo dell'Agente dei Pagamenti, mediante accredito dei relativi importi sul conto corrente comunicato dagli Obbligazionisti all'Agente dei Pagamenti con in copia l'Emittente.

15.2. Sostituzione dell'Agente dei Pagamenti

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (se nominato).

16. Riapertura dell'emissione

L'Emittente non emetterà, senza il preventivo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ulteriori obbligazioni che presentino totalmente i medesimi termini e condizioni delle Obbligazioni in modo tale da formare una singola serie con le Obbligazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del Decreto 239.

17. Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

18. Varie

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

Gli oneri relativi a tutte le Tasse, i costi e le spese (anche legali e/o notarili) relativi o comunque connessi al Prestito Obbligazionario e al presente Regolamento (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle richieste di *waiver* e/o di consenso e/o di modifica e/o di rinuncia alle previsioni del presente Regolamento e della documentazione ancillare) sono e saranno a esclusivo carico dell'Emittente.

19. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

19.1. Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

Agente dei Pagamenti indica UniCredit S.p.A. e qualsiasi successore o avente causa e/o altro mandatario di UniCredit S.p.A., anche non facente parte del Gruppo bancario UniCredit.

Ambiente indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale:

- (i) la fauna e la flora;
- (ii) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; nonché
- (iii) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione e opera dell'uomo,

e include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.

Apporti di Equity indica i fondi apportati dai soci dell'Emittente nella forma di:

- (i) aumenti di capitale dell'Emittente da liberarsi immediatamente e integralmente in denaro;
- (ii) versamenti di denaro a fondo perduto; o
- (iii) finanziamenti soci a condizione che i relativi obblighi di pagamento, per capitale e interessi, siano integralmente subordinati e postergati al pagamento da parte dell'Emittente di qualunque importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento.

Assemblea degli Obbligazionisti indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 2415 del Codice Civile e dall'Articolo 12.1 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

Attivo indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo dell'Emittente, come indicato nell'ultimo Bilancio.

Bilancio indica i bilanci annuali civilistici e, se predisposti, i bilanci annuali consolidati dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi il 2020, 2021 e 2022, nonché qualsiasi successivo bilancio annuale civilistico e, se predisposto, consolidato dell'Emittente, sottoposto a revisione contabile da parte del Revisore Legale.

Business Plan indica il *business plan* dell'Emittente, predisposto a livello consolidato considerando l'Emittente e le Controllate ovvero a livello del solo Emittente qualora non venisse redatto a livello consolidato, con orizzonte temporale di almeno tre anni e relativo all'attività di impresa dell'Emittente nel suo complesso.

Certificato di Conformità ESG ha il significato attribuito dall'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (xiv).

Certificato di Conformità ESG Iniziale indica il certificato di conformità ESG firmato dal legale rappresentante dell'Emittente e attestante lo Scoring ESG Iniziale e recante in allegato il relativo rapporto ESG rilasciato da Cerved, sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato 6 (*Certificato di Conformità ESG Iniziale*).

Cerved indica Cerved Rating Agency S.p.A..

Codice Civile indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato.

Codice della Crisi e dell'Insolvenza indica il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge n. 155 del 19 ottobre 2017, come di volta in volta modificato e/o integrato.

Codice di Procedura Penale indica il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, come successivamente modificato e integrato.

Contratto di Sottoscrizione indica il contratto per la sottoscrizione delle Obbligazioni stipulato entro la, o in coincidenza della, Data di Emissione tra l'Emittente, da una parte, e UniCredit BB S.r.l. in qualità di sottoscrittore iniziale del Prestito Obbligazionario, dall'altra.

Controllata indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, del Codice Civile.

Convenzione indica la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Data di Emissione ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

Data di Godimento ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

Data di Osservazione indica il secondo Giorno Lavorativo precedente la data di inizio di ciascun Periodo di Interessi.

Data di Pagamento ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Interessi corrispettivi*).

Data di Pagamento Anticipata ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Interessi corrispettivi*).

Data di Pagamento Ordinaria ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Interessi corrispettivi*).

Data di Scadenza ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

Data di Utilizzo Finale indica la data che cade al termine del terzo anno successivo alla Data di Emissione.

Data di Valutazione indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento, fermo restando che la prima Data di Valutazione sarà il 31 dicembre 2023 (incluso).

Data di Verifica Semestrale CR indica la data che cade 6 (sei) mesi dopo ciascuna Data di Valutazione.

Decreto 231 indica il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, avente a oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, come di volta in volta modificato e integrato.

Decreto 239 indica il Decreto Legislativo numero 239 del 1 aprile 1996, come di volta in volta modificato e integrato.

Deduzione Fiscale indica qualsiasi deduzione o ritenuta d’acconto a titolo di Tasse.

Deduzione Decreto 239 indica qualsiasi ritenuta o deduzione relativa a Tasse, da effettuarsi ai sensi del Decreto 239.

Diritti di Proprietà Intellettuale indica qualsiasi diritto di privativa, *domain name*, marchio, brevetto, diritto d’autore, licenza, disegni o modelli, ovvero qualsiasi diritto analogo.

Documenti del Prestito Obbligazionario indica, congiuntamente, il presente Regolamento, il Contratto di Sottoscrizione, il contratto con l’Agente dei Pagamenti, il/i certificato/i rappresentativo/i del Prestito Obbligazionario, nonché qualsiasi ulteriore documento definito come tale da o per conto dell’Emittente e degli Obbligazionisti in relazione al Prestito Obbligazionario.

EBITDA (margine operativo lordo) indica, con riferimento al Bilancio, il risultato della seguente formula:

- (a) il valore della produzione (ai sensi dell’articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), del Codice Civile); meno
- (b) i costi della produzione (ai sensi dell’articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), del Codice Civile); più
- (c) gli ammortamenti, materiali e immateriali (ai sensi dell’articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti a) e b) del Codice Civile), altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni crediti (ai sensi dell’articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti c) e d) del Codice Civile); più
- (d) i canoni di *leasing*, limitatamente a quelli aventi natura finanziaria (ove non già calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17), contenuti nella voce “Per Godimento Beni di Terzi” (ai sensi dell’articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 8) del Codice Civile); più
- (e) gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (ai sensi dell’articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 12) e 13) del Codice Civile.

Ai fini del calcolo dell’EBITDA non si terrà conto degli effetti (positivi e negativi) di tutte le partite di carattere straordinario, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva: plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni o di qualsivoglia attività, plusvalenze o minusvalenze

rivenienti da operazioni di finanza straordinaria, oneri di ristrutturazioni connessi a processi di razionalizzazione ove opportunamente dettagliati in nota integrativa e ivi classificati quali oneri “eccezionali” e “non ricorrenti”, e tutti i ricavi ed i costi che hanno origine da operazioni che sono distinte dall’attività ordinaria di impresa fatta eccezione, in ogni caso, per i contributi in conto esercizio di qualsivoglia natura ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contributi fiscali, quali crediti di imposta, ministeriali e regionali, che saranno considerati quali ricavi rinvenienti dall’attività ordinaria di impresa.

Emittente ha il significato attribuito dall’Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

Euribor 6 Mesi indica il parametro EURIBOR 6 mesi – Euro Interbank Offered Rate – su base 360 rilevato alle ore 11.00 CET (ora dell’Europa Centrale) alla Data di Osservazione sulla pagina EURIBOR01 di Reuters.

Evento di Rimborso indica il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) i Soci di Riferimento cessino di detenere, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, direttamente o indirettamente, il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile;
- (ii) senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato, il controllo dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice Civile, sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più Soggetti Sanzionati;
- (iii) le azioni dell’Emittente siano ammesse a quotazione su un qualsiasi mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione o *trading venue* italiano o straniero.

Evento Pregiudizievole Significativo indica, a prescindere dal fatto che dipenda o meno dalla volontà dell’Emittente:

- (i) qualsiasi evento, fatto o circostanza che influisca negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali dell’Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente medesima di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario;
- (ii) qualsiasi evento, fatto o circostanza le cui conseguenze influiscano negativamente in maniera rilevante sulla piena validità o l’efficacia del Regolamento e dei Documenti del Prestito Obbligazionario o le ragioni di credito o l’esercizio di alcuno dei diritti degli Obbligazionisti ai sensi dei predetti documenti;
- (iii) qualsiasi evento, fatto o circostanza le cui conseguenze influiscano negativamente in maniera rilevante sulla validità, azionabilità, efficacia, grado e/o valore di qualsiasi garanzia concessa a garanzia delle obbligazioni di pagamento dell’Emittente ai sensi del Prestito Obbligazionario; e
- (iv) qualsiasi evento, fatto o circostanza che influisca negativamente sulla capacità di eventuali soggetti che abbiano concesso qualsiasi garanzia a garanzia delle obbligazioni di pagamento dell’Emittente ai sensi del Prestito Obbligazionario di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da tale garanzia.

Evento Rilevante indica ciascuno degli eventi indicato come tale all'Articolo 10 (*Eventi Rilevanti*).

Garanzia Personale indica qualsiasi garanzia personale, fideiussione, lettera di *patronage* "forte" o analogo impegno avente la finalità di garantire qualsiasi obbligazione di pagamento in favore di terzi.

Giorno Lavorativo indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *real time gross settlement system operated by the Eurosystem, or any successor system (T2)*.

Gruppo indica l'Emittente e le Controllate.

IAS/IFRS indica la serie di principi contabili predisposti dall'*International Accounting Standard Board* o I.A.S.B. (ivi inclusi gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)* ai sensi del Regolamento CEE 1606/2002, come successivamente modificato).

Impegno più Favorevole ha il significato attribuito dall'Articolo 9.1 (*Impegni di natura informativa*), paragrafo (xi).

Importo Aggiuntivo ha il significato attribuito dall'Articolo 14.3 (*Pagamenti lordi*).

Indebitamento Finanziario indica qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

- (i) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'emissione di titoli obbligazionari, "notes", "commercial paper", titoli di debito e strumenti finanziari, anche se non emessi in massa o in serie, che comportino per la società emittente l'obbligo di rimborso e/o la consegna di beni ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie, fatta eccezione per le cessioni di credito *pro-soluto*; e
- (ii) agli obblighi di manleva o garanzie personali assunti in relazione a impegni di firma emessi da terzi ovvero obbligazioni di terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia personale (diversi dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa e ai c.d. *performance bond*).

Indebitamento Finanziario Rilevante indica, con riferimento al Bilancio, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- (a) Obbligazioni e obbligazioni convertibili (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 1) e 2) del Codice Civile), ad esclusione delle obbligazioni subordinate e postergate;
- (b) Debiti verso soci per finanziamenti (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3) del Codice Civile), ad esclusione degli eventuali finanziamenti soci subordinati e postergati alle ragioni creditorie delle parti finanziarie ai sensi di un accordo di subordinazione;
- (c) Debiti verso banche (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 4) del Codice Civile);

- (d) Debiti verso altri finanziatori (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) 5) del Codice Civile), qualora di natura finanziaria;
- (e) Debiti rappresentati da titoli di credito (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 8) del Codice Civile);
- (f) Debiti netti verso imprese controllate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 9) del Codice Civile), qualora di natura finanziaria;
- (g) Debiti netti verso imprese collegate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 10) del Codice Civile), qualora di natura finanziaria;
- (h) Debiti verso controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11) del Codice Civile), qualora di natura finanziaria;
- (i) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11 bis) del Codice Civile), qualora di natura finanziaria;
- (j) Altri debiti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 14) del Codice Civile), limitatamente a quelli aventi natura finanziaria;
- (k) Anticipi salvo buon fine di portafoglio e cessioni factoring *pro solvendo* (ivi compresi impegni per circolazione cambiaria) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- (l) i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- (m) i debiti relativi al valore *mark to market* di qualsiasi operazione di copertura rischi che protegga dalle fluttuazioni di qualsiasi tasso o prezzo, ove non già inclusi nelle voci di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera B (*Fondi per Rischi e Oneri*) n. 3) (*Strumenti finanziari derivati passivi*) del Codice Civile.

Interesse/i indica gli interessi determinati ai sensi dell'Articolo 5 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Investitori Qualificati indica i soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, e all'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Legge Fallimentare indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e/o integrato e/o sostituito, ivi incluso ai sensi e per gli effetti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e relative misure di attuazione e implementazione.

Legge sulla Cartolarizzazione indica la Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e/o integrata.

Margine indica, a decorrere dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, il 3,25% l'anno.

Normativa Ambientale indica:

- (i) il diritto dell'Unione Europea, incluse norme e principi dell'Unione Europea;

- (ii) le leggi e i regolamenti nazionali; e
- (iii) i trattati internazionali applicabili,

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

Obbligazione/i ha il significato attribuito dall'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

Obbligazionista/i indica il titolare/i delle Obbligazioni.

Operazioni Straordinarie Consentite indica le seguenti operazioni:

- (i) fusioni operate da una Controllata in altra società del Gruppo, purché siano tutte solventi;
- (ii) fusioni di società non facenti parte del Gruppo in una società del Gruppo, purché (a) le società coinvolte nell'operazione siano tutte solventi; e (b) tale società potrebbe essere acquistata nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere (b), (c), (e) e (f) dell'Articolo 9.4 (*Impegni di fare e di non fare*), paragrafo (xii);
- (iii) trasformazioni operate da Controllate purché il tipo sociale risultante dalla trasformazione sia di società per azioni, società a responsabilità limitata o analogo tipo sociale (con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci) previsto dal relativo ordinamento;
- (iv) scissioni di Controllate in favore di altre società del Gruppo, anche di nuova costituzione,

a condizione che:

- A) siano realizzate a termini e condizioni di mercato;
- B) non si sia verificato alcun Evento Rilevante o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, esso sia stato rimediato e non si verificherà alcun Evento Rilevante in conseguenza dell'operazione in discorso; e
- C) con esclusivo riferimento all'operazione di cui al paragrafo (ii) che precede, il rispetto di tutte le condizioni sia confermato in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente da inviare agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (se nominato) almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento (c.d. *closing*) della prospettata operazione.

Paese Sanzionato indica ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse.

Parametri Finanziari ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 9.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

Parametro Interpolato indica, in relazione all'Euribor 6 Mesi, il tasso (arrotondato alla terza cifra decimale) che risulta dall'interpolazione su base lineare tra:

- (a) l'Euribor per il periodo più lungo per il quale sia disponibile di durata inferiore al Periodo di Interessi rilevante; e

- (b) l'Euribor per il periodo più breve per il quale sia disponibile di durata superiore al Periodo di Interessi rilevante,

ciascuno come risultante alle ore 11.00 CET (ora dell'Europa Centrale) alla Data di Osservazione sulla pagina EURIBOR01 di Reuters.

Parametro Storico indica l'Euribor 6 Mesi rilevato alla data più prossima alla Data di Osservazione del Periodo di Interessi rilevante.

Patrimonio Netto o PN indica, con riferimento al Bilancio, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- (i) +(più) Patrimonio netto, che include le seguenti voci:
1. I – Capitale;
 2. II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
 3. III – Riserve di rivalutazione (fatta eccezione per le riserve di rivalutazione costituite o incrementate successivamente alla chiusura del bilancio utilizzato per la concessione del finanziamento);
 4. IV – Riserva legale;
 5. V – Riserve statutarie;
 6. VI – Altre riserve, distintamente indicate;
 7. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo;
 8. IX – Utile (perdita) dell'esercizio;
 9. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- (ii) - (meno) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (articolo 2424, Attivo, lettera A del Codice Civile);
- (iii) +(più) Debiti verso soci per finanziamenti (se subordinati e postergati) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3, del Codice Civile);
- (iv) +(più) Obbligazioni (se subordinate e postergate) e obbligazioni convertibili (se subordinate e postergate) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), nn. 1 e 2, del Codice Civile);
- (v) - (meno) Dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 del Codice Civile.

Periodo di Interessi indica:

- (i) con riferimento al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e il 4 febbraio 2024 (escluso); e
- (ii) con riferimento al secondo periodo di interessi, il periodo compreso tra il 4 febbraio 2024 (incluso) e la prima Data di Pagamento Ordinaria (esclusa);
- (iii) con riferimento a ciascun successivo periodo di interessi, il periodo compreso tra una Data di Pagamento Ordinaria (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Ordinaria (esclusa).

Periodo di Riferimento indica ciascun periodo di 12 (dodici) mesi che termina il 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario.

Piano di Ammortamento ha il significato attribuito dall'Articolo 6.1 (*Rimborso e modalità*).

Posizione Finanziaria Netta o PFN indica la differenza tra Indebitamento Finanziario Rilevante e le seguenti voci:

- (i) Disponibilità liquide (articolo 2424, Attivo, lettera C, romanino IV del Codice Civile); e
- (ii) Titoli di largo mercato quotati su mercati regolamentati (di cui all'articolo 2424, Attivo, lettera C, romanino III, n. 6 del Codice Civile).

Prestito Obbligazionario ha il significato attribuito dall'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

Principi Contabili indica, a seconda dell'applicazione di volta in volta fatta dall'Emittente, i Principi Contabili Nazionali o gli IAS/IFRS.

Principi Contabili Nazionali indica i principi contabili italiani (diversi dagli IAS/IFRS), come interpretati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Progetto ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Uso dei proventi*).

Rappresentante Comune indica il rappresentante comune degli Obbligazionisti disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile, nonché dal precedente Articolo 12.2 (*Rappresentante comune*).

Regolamento indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

Revisore Legale indica un revisore legale o società di revisione di primario *standing*, incaricato/a dall'Emittente in relazione alla revisione del Bilancio, iscritto/a presso il Registro dei Revisori Legali tenuto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, o il collegio sindacale dell'Emittente che possa effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'Articolo 2409-*bis* del Codice Civile purché (i) lo statuto sociale dell'Emittente preveda espressamente la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, (ii) l'Emittente non sia tenuto alla predisposizione del bilancio consolidato e (iii) tutti i membri del collegio sindacale siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui sopra.

Ricavi indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei ricavi dell'Emittente, come indicato nell'ultimo Bilancio.

Sanzioni indica qualsiasi sanzione economica, finanziaria o commerciale o misura restrittiva (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure relative al finanziamento del terrorismo) promulgata, amministrata, applicata, imposta o fatta valere tempo per tempo:

- (i) dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o abilitata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e/o far rispettare tali misure;
- (ii) dall'Unione Europea e da qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o abilitata dall'Unione Europea a emanare, amministrare, attuare e/o far rispettare tali misure;

- (iii) dal Governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, compreso l'“*Office of Foreign Assets Control*” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America; e/o
- (iv) dagli Stati membri dell'Unione Europea, dal dipartimento del tesoro del Regno Unito (“*Her Majesty Treasury Department for International Trade*”) o da qualsiasi altra autorità competente in materia.

Scoring ESG Iniziale indica lo *scoring* ESG dell'Emittente alla data di riferimento del 31 dicembre 2022 rilasciato da Cerved sulla cui base viene individuato l'obiettivo di *scoring* ESG dell'Emittente.

Soci di Riferimento indica Edera Egisto (C.F. DREGST41H10E256Y), Edera Silvia (C.F. DRESLV69M62G337G), De Iulio Umberto Giovanni (C.F. DLEMRT45T28I158R), De Iulio Alessandro (C.F. DLELSN78D29H501I), De Iulio Dante (C.F. DLEDNT74A24H501S), e Caroppo Antonio (C.F. CRPNTN46H01A185O), nonché i loro eredi.

Soggetto Sanzionato indica un individuo o ente (ivi espressamente inclusi, a scopo di chiarezza e senza limitazione, qualsiasi governo, gruppo o organizzazione terroristica) che è, ovvero è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, direttamente o indirettamente, un individuo o ente che è oggetto o destinatario di qualsiasi Sanzione.

Tassa indica qualsiasi tassa, imposta, deduzione o ritenuta, tributo, dazio od onere di natura analoga presente e/o futuro, comunque denominata (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta sostitutiva, l'imposta ipotecaria e catastale, l'IVA, l'imposta municipale propria sugli immobili), inclusi gli aggi di riscossioni, i relativi interessi, addizionali, sovrattasse e le eventuali sanzioni e penalità dovuti anche a fronte di mancato o ritardato pagamento.

Tasso di Interesse ha il significato attribuito dall'Articolo 5 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Tasso di Interesse Periodale ha il significato attribuito dall'Articolo 5 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

Valore Nominale Residuo indica, con riferimento alla totalità delle Obbligazioni, l'ammontare in linea capitale non ancora rimborsato alla data di riferimento.

Valore Nominale Unitario indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

Valore Nominale Unitario Residuo indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l'ammontare in linea capitale non ancora rimborsato alla data di riferimento.

Vincolo indica qualsiasi diritto reale di garanzia, vincolo, gravame, diritto di terzi o privilegio su qualunque bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l'effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro in garanzia a favore di terzi.

Vincolo Consentito indica:

- (i) i Vincoli esistenti alla Data di Emissione costituiti dall'Emittente e dalle Controllate, come elencati nell'Allegato 3 (*Indebitamento Finanziario in essere e Vincoli esistenti*) del presente Regolamento;
- (ii) ogni Vincolo derivante dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di disposizioni di legge da parte dell'Emittente o di una Controllata;
- (iii) qualsiasi Vincolo costituito a garanzia di Indebitamento Finanziario assunto attraverso finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa dell'Emittente o di una Controllata;
- (iv) i Vincoli costituiti su beni strumentali e/o partecipazioni sociali per finanziare o rifinanziare l'acquisizione o la realizzazione di tali beni da parte dell'Emittente e/o di una Controllata o lavori di ristrutturazione, manutenzione e/o sviluppo di tali beni strumentali purché l'Indebitamento Finanziario assunto a tal fine non ecceda il valore dei beni dell'Emittente e/o di una Controllata gravati da tali Vincoli;
- (v) qualsiasi Vincolo su beni strumentali acquistati dall'Emittente e/o da una Controllata successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni strumentali, a condizione che l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario così garantito non sia aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni da parte dell'Emittente e/o di una Controllata o a seguito della stessa;
- (vi) qualsiasi Vincolo costituito su, o relativo a, beni di una società che diventi una Controllata successivamente alla Data di Emissione, a condizione che tale Vincolo sia stato costituito prima della data in cui tale società sia divenuta una Controllata e l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario così garantito non sia aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tale società o a seguito della stessa; e
- (vii) i Vincoli costituiti previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 12 (*Assemblea degli Obbligazionisti, Rappresentante Comune e diritti individuali*).

19.2. Ai fini del Regolamento, qualsiasi riferimento a Parametro Finanziario da verificare su base "pro forma" deve intendersi come una verifica da effettuare tenendo conto, a seconda dei casi, ove applicabile, di tutte le Operazioni Straordinarie Consentite, e se consentite, di distribuzioni di utili e acquisizioni di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda e contratti di affitto di aziende e/o rami d'azienda effettuati nell'esercizio di riferimento rilevante ai fini della verifica in oggetto consentite ai sensi del presente Regolamento.

19.3. Fino a quando l'Emittente non riceva diversa comunicazione, anche ai fini dell'annotazione nel libro delle obbligazioni, le Obbligazioni si intendono interamente di titolarità di UniCredit BB S.r.l..